

REGOLAMENTO DEL PROGRAMMA
“ OBBLIGAZIONI BANCA DI IMOLA S.P.A. TASSO FISSO
04/12/09 – 04/06/12 2,00% 238^ EMISSIONE IT0004557333”

Il presente regolamento quadro (il “**Regolamento**”) disciplina i titoli di debito (le “**Obbligazioni**” e ciascuna una “**Obbligazione**”) che Banca di Imola S.p.A. (l’**Emittente**) emetterà, di volta in volta, nell’ambito del programma di emissioni obbligazionarie denominato “Obbligazioni Banca di Imola S.p.A a Tasso Fisso” (il “**Programma**”).

Le caratteristiche specifiche di ciascuna delle emissioni di Obbligazioni (ciascuna un “**Prestito Obbligazionario**” o un “**Prestito**”) saranno indicate in documenti denominati “Condizioni Definitive”, ciascuno dei quali riferito ad una singola emissione.

Le Condizioni Definitive relative ad un determinato Prestito Obbligazionario saranno messe a disposizione del pubblico presso la propria Sede in Imola, le proprie filiali, nonché sul proprio sito internet www.bancadiimola.com entro il giorno antecedente l’inizio del Periodo di Offerta relativo a tale Prestito.

Il regolamento di emissione del singolo Prestito Obbligazionario sarà dunque costituito dal presente Regolamento unitamente a quanto contenuto nel paragrafo 2 (“**Descrizione degli strumenti finanziari offerti al pubblico**”) delle Condizioni Definitive di tale Prestito.

Art. 1 Importo e titoli.

In occasione di ciascun prestito, l’Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive l’ammontare totale del Prestito (l’**“Ammontare Totale”**), espresso in Euro, il numero totale di Obbligazioni emesse a fronte di tale Prestito e il valore nominale di ciascuna Obbligazione (il “**Valore Nominale**”).

Il prestito obbligazionario sarà accentrato presso la Monte Titoli S.p.A, in regime di dematerializzazione previsto dall’articolo 28, comma 1, del D.Lgs 24 giugno 1998, n. 213, di cui al regolamento di attuazione adottato con Delibera CONSOB n. 11768 del 23 dicembre 1998, pubblicata sulla G.U. del 30.12.1998.

Non saranno emessi certificati rappresentativi delle Obbligazioni. Il trasferimento delle Obbligazioni avviene mediante registrazione sui conti accesi, presso la Monte Titoli SpA, dagli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata. Ne consegue che il soggetto che di volta in volta risulta essere titolare del conto, detenuto presso un intermediario direttamente o indirettamente aderente alla Monte Titoli SpA, sul quale le Obbligazioni risultano essere accreditate, sarà considerato il legittimo titolare delle stesse e sarà autorizzato ad esercitare i correlati diritti.

Art. 2 Prezzo di emissione.

Il Prestito è denominato in Euro. Il prezzo, pari al 100% del Valore Nominale, a cui verranno emesse le Obbligazioni (il “**Prezzo di Emissione**”) sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

Art. 3 Periodo di Offerta.

La sottoscrizione delle Obbligazioni potrà avvenire esclusivamente nel periodo di offerta (il “Periodo d’Offerta”) la cui durata sarà indicata nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito.

Nel corso del Periodo di Offerta, gli investitori potranno pertanto sottoscrivere un numero di Obbligazioni non inferiore ad una, del valore di Euro 1.000,00, (il “Lotto Minimo”) come indicato nelle Condizioni Definitive. Le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte secondo l’ordine cronologico di prenotazione ed entro i limiti dell’importo massimo disponibile.

Qualora, prima della data di chiusura del Periodo di Offerta, le richieste raggiungessero l’Ammontare Totale, l’Emittente procederà alla chiusura anticipata dell’offerta e sospenderà immediatamente l’accettazione di ulteriori richieste.

La chiusura anticipata sarà comunicata al pubblico con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Emittente, esposto presso tutte le filiali.

Art. 4 Godimento e scadenza.

Le Obbligazioni saranno emesse con termini di durata che potranno variare, di volta in volta, in relazione al singolo Prestito.

Nelle Condizioni Definitive sarà indicata la data a far corso dalla quale le Obbligazioni incominciano a produrre interessi (la “**Data di Godimento**”) e la data in cui le Obbligazioni cessano di essere fruttifere (la “**Data di Scadenza**”).

Art. 5 Interessi.

Durante la vita del Prestito i portatori delle Obbligazioni riceveranno il pagamento di cedole (le “**Cedole**” e ciascuna la “**Cedola**”), il cui importo sarà calcolato applicando al Valore Nominale un tasso di interesse prefissato costante (il “**Tasso di Interesse**”), la cui entità è indicata su base lorda annuale nelle Condizioni Definitive del Prestito.

Le cedole saranno pagate con frequenza semestrale secondo quanto indicato nelle Condizioni definitive.

Qualora il pagamento degli interessi cadesse in giorno non bancario, lo stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo, senza il riconoscimento di ulteriori interessi.

Il calcolo delle cedole semestrali viene effettuato secondo la seguente formula nella quale non sono previsti arrotondamenti:

$$I = (C \times R / P)$$

dove:

I = Interessi;

C = Valore Nominale;
R = Tasso Annuo in percentuale
P = Periodicità della cedola: semestrale (P=2)

Per il calcolo del rateo d'interesse viene adottato il criterio 365/365 (giorni effettivi su giorni effettivi). Il conteggio dei giorni di rateo è effettuato escludendo il primo giorno di inizio di maturazione della cedola (rateo zero) ed includendo il giorno di valuta dell'operazione.

Art. 6 Rimborso.

Il rimborso verrà effettuato alla pari e in unica soluzione, senza alcuna deduzione per spese, a partire dalla Data di Scadenza indicata nelle Condizioni Definitive. Qualora il pagamento del capitale cadesse in un giorno non bancario, lo stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo, senza che l'investitore abbia diritto ad interessi aggiuntivi. Le obbligazioni rimaste in circolazione diventeranno infruttifere dalla Data di Scadenza.

Art. 7 Luogo di pagamento.

Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso delle obbligazioni avrà luogo presso gli sportelli della Banca e presso gli altri intermediari autorizzati.

Art. 8 Termini di prescrizione e decadenza.

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data di rimborsabilità dei titoli.

Art. 9 Garanzie.

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell'Emittente. Il rimborso del presente titolo non è coperto dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Art. 10 Regime fiscale.

Agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni è applicabile - nelle ipotesi e nei termini previsti dal D.lgs 1/4/96, n.239, così come modificato dal D.lgs 21/11/97 n.461 - l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%. Alle eventuali plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle obbligazioni saranno applicabili le disposizioni di cui al citato D.lgs 461/97. Per eventuali successive variazioni si applicherà il regime fiscale previsto dalle disposizioni di Legge pro-tempore in vigore.

Art. 11 Mercati e negoziazione

Per le obbligazioni della Banca di Imola Spa non è prevista la domanda di ammissione alle quotazioni in alcun mercato regolamentato ovvero la presentazione della domanda di ammissione alla negoziazione sia su Sistemi Multilaterali di Negoziazione che su sistemi di internalizzatori sistematici.

La Banca di Imola Spa, dopo la chiusura del collocamento, si impegna a riacquistare qualunque quantitativo di obbligazioni su iniziativa dell'investitore, negoziando i titoli in conto proprio ai sensi della Direttiva 2004/39/CE (MiFID) e in base a quanto previsto nella policy aziendale sulla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini adottata dalla Banca al fine di consentire il conseguimento del miglior risultato possibile per il cliente.

Per la determinazione del prezzo del titolo si rinvia alle modalità previste al paragrafo 6.3 della Nota Informativa.

Art. 12 Foro Competente.

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e per ogni e qualsiasi controversia da esso derivante o da esso connessa si applica la giurisdizione italiana. Per qualsiasi controversia connessa con i Prestiti Obbligazionari sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Bologna ovvero, ove il portatore delle obbligazioni rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.206/2005 (Codice del Consumo), il Foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.

Art. 13 Comunicazioni.

Tutte le comunicazioni dell'Emittente Banca di Imola S.p.A. agli Obbligazionisti verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla Legge, mediante avviso affisso nei locali della Banca.

Art. 14 Varie.

Il possesso delle obbligazioni comporta la piena conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni del prestito.